

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1578

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAVASIO, PIRO, SERRENTINO, SANGALLI, ROSINI, BIANCHINI,
RIGHI, ORSENIGO, CORSI, PATRIA**

Presentata il 1° ottobre 1987

Modifiche al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, l'uso domestico del gas di petrolio liquefatto è stato agevolato mediante applicazione di una aliquota ridotta.

Sono facilmente comprensibili le finalità che con questa agevolazione il Parlamento intendeva perseguire tenuto conto della quantità o qualità dei destinatari del bene.

Con circolare n. 35 del 1° giugno 1973 il Ministero delle finanze stabilì che ai fini dell'agevolazione la destinazione a tale uso dovesse ritenersi realizzata fin dall'imbottigliamento del prodotto in bombole da 10 o 15 chilogrammi, considerato che detti contenitori vengono utilizzati pressoché totalmente per il consumo domestico. A seguito di ciò, le imprese imbottigliatrici del GPL vennero a

trovarsi in una situazione strutturale di credito di imposta, con conseguenti notevoli oneri finanziari, dovendo acquistare la totalità del prodotto sfuso ad aliquota normale e venderne la maggior parte imbottigliato ad aliquota ridotta (il GPL in bombole da 10 o 15 chilogrammi, vale a dire quello destinato all'uso domestico, costituisce più del 90 per cento delle intere vendite di prodotto imbottigliato).

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, pur proponendosi lo scopo di rendere omogenee le aliquote IVA sugli acquisti e sulle vendite di alcuni beni, al fine di incidere sul fenomeno dei crediti IVA ricorrenti, non ha però risolto tale problema con riferimento al GPL. Anzi, in questo caso l'inconveniente è stato appesantito. Infatti

la prevista estensione dell'aliquota agevolata agli acquisti effettuati dalle imprese estrattive e manifatturiere ha incrementato il credito IVA del settore imbottigliamento.

Va rilevato tuttavia che il Ministero delle finanze, con circolare n. 9 del 22 gennaio 1986 ha modificato il suo precedente orientamento e ha ritenuto che la destinazione all'uso domestico possa individuarsi soltanto al momento della cessione al consumatore finale, e che pertanto l'aliquota ridotta — con riferimento a tale uso — sia applicabile soltanto alle cessioni effettuate dai dettaglianti.

Questa nuova impostazione ha sostanzialmente eliminato il credito di imposta per le imprese imbottigliatrici, ma ha prodotto un nuovo e più grave inconveniente, questa volta, in capo ai venditori al dettaglio, i quali sono tenuti ad acquistare tutti i contenitori ad aliquota normale e a rivendere ad aliquota ridotta quelli da 10 e 15 chilogrammi, che il mercato riserva all'uso domestico e che costituiscono — come detto — la maggior parte del venduto.

Per valutare l'entità del fenomeno occorre tenere presente che la quasi totalità dei dettaglianti ha optato per il regime forfettario dell'IVA, introdotto dal menzionato decreto n. 853 del 1984, e che tale regime consente di recuperare, per il gas di petrolio liquefatto venduto ad aliquota agevolata, meno della metà dell'IVA assolta sull'acquisto. La parte non recuperata, inoltre, non può tradursi in credito di imposta, ma rimane a carico dell'operatore commerciale come testo definitivo.

Ciò determina per il settore una perdita di oltre il 40 per cento del margine a disposizione, il cui recupero mediante manovra sul prezzo all'utente finale, per altro, è tale da incidere indesideratamente su un consumo caratterizzato da una notevole rilevanza sociale.

In questa situazione si può concretizzare il pericolo di abbandono delle vendite di gas di petrolio liquefatto da parte dei dettaglianti, tenuto conto che tali vendite costituiscono in molti casi sol-

tanto un accessorio di altre e prevalenti attività commerciali.

Pericolo da non sottovalutare, ove si consideri che il gas di petrolio liquefatto è la fonte di energia che viene utilizzata in più della metà dei comuni italiani e in particolare nelle campagne e nelle zone montane dove non può oggi essere sostituito da altre fonti energetiche.

Sono altresì evidenti e gravi i disagi che deriverebbero alle popolazioni interessate, giacché non sarebbe tecnicamente possibile soddisfare, specie in tempi brevi e nel periodo invernale, le esigenze di distribuzione nell'eventualità che anche soltanto una parte dei distributori si ritirasse dal mercato.

Ciò posto, appare necessario liberare il mercato del gas di petrolio liquefatto sia dagli effetti distorsivi prodotti dall'attuale diversità di aliquote IVA gravanti sui vari momenti del ciclo commerciale, sia dalle incertezze e oscillazioni interpretative cui si presta l'attuale disciplina, e che emergono dalle menzionate e contrastanti posizioni assunte nel tempo dal Ministero delle finanze.

Il problema è stato segnalato al Ministero competente nel marzo 1986 in occasione del dibattito presso la Camera del disegno di legge n. 3554 della IX legislatura di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, ed in quella sede il rappresentante del Ministero, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni, aveva assicurato il tempestivo interessamento del Governo.

Con la nostra proposta intendiamo sollecitare questo intervento ed indicare una possibile soluzione al problema.

Tale soluzione può essere conseguita mediante:

1) l'applicazione dell'aliquota del 9 per cento anche alle cessioni di gas di petrolio liquefatto alle imprese di immagazzinamento e di imbottigliamento. Ciò si pone in linea con la *ratio* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 853 del 1984, volto a rendere il più possibile omogenee le aliquote IVA a monte e a valle, evitando situazioni di continui crediti di imposta;

2) l'interpretazione autentica del concetto di uso domestico, stabilendo legislativamente che l'imbottigliamento nei contenitori da 10 e 15 chilogrammi realizza già di per sé la destinazione a tale uso. Si risolve in questo modo il problema dei dettaglianti, che potranno acquistare e vendere con la stessa aliquota del 9 per cento quasi tutto il prodotto smerciato.

Occorre inoltre una norma che dichiari non dovuta la regolarizzazione (che richiederebbe la emissione di note debito per l'integrazione di imposta) delle operazioni effettuate con aliquota ridotta antecedentemente alla citata circolare n. 9 del 22 gennaio 1986, e per la cui tipologia la circolare stessa (con inversione di orientamento, come detto) ha previsto invece l'applicazione dell'aliquota normale.

Tali rettifiche infatti, non solo si scontrerebbero con l'impossibilità di effettuare

l'addebito dell'integrazione di imposta ad operatori che abbiano trasferito, cambiato o cessato l'attività (non pochi, trattandosi in genere di persone fisiche), ma determinerebbero oneri per i dettaglianti che non possono recuperare l'IVA a monte nella misura effettiva, come prima detto, avendo quasi tutti optato per il regime forfettario. Per questi soggetti si riproporrebbe quindi il problema che il presente provvedimento intende risolvere.

Nella stessa filosofia del provvedimento, e per completezza di disciplina, riteniamo opportuno venga precisato che l'aliquota ridotta oggi prevista per il gas di petrolio liquefatto e gas metano immessi direttamente in reti di distribuzione venga riconosciuta per ogni tipo di gas immesso in rete, sia direttamente che indirettamente. In tal modo risulterà maggiormente rispettata la realtà industriale e di mercato.

In tal senso è formulato l'articolo unico della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *a)* del quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è sostituita dalla seguente:

« *a)* per le cessioni e le importazioni di energia elettrica per uso domestico, per uso di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatto per uso domestico, intendendosi per tale, ove imbottigliato, quello inserito in contenitori da 10 e 15 chilogrammi; per le cessioni di gas, gas metano e gas di petrolio liquefatto destinati:

- 1) ad uso domestico;
- 2) ad uso di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- 3) alle imprese di immagazzinamento e di imbottigliamento;
- 4) ad essere immessi, direttamente o da parte di terzi cessionari, nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;

di prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, successivamente modificata dal decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, convertito dalla legge 18 dicembre 1972, n. 843, e ai punti A/1, A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9 e L/1 della tabella B allegata al citato decreto-legge n. 989 del 1964, come sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, come modificata dalla legge 16 novembre 1973, n. 734; di carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (vedi

27.01); di ligniti e relativi agglomerati (vedi 27.02); di coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (vedi 27.04-A e B); di coke di petrolio (vedi 27.14-B) ».

2. Le norme di cui al comma 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

3. Per le cessioni di gas di petrolio liquefatto imbottigliato in contenitori da 10 e 15 chilogrammi, effettuate con applicazione dell'aliquota IVA ridotta anteriormente al 1° gennaio 1985, non è dovuta la regolarizzazione delle relative operazioni e non si fa luogo alla irrogazione di sanzioni.